

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2020.00.09</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>Con.Te Console Telematici</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2020.00.09 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>09/07/2020</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Istanza contributo a fondo perduto .....</b>	<b>2</b>
<i>Ricevute.....</i>	<i>3</i>

### ***Istanza contributo a fondo perduto***

---

Il **contributo a fondo perduto**, previsto dal “decreto Rilancio” (DI n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.

Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche, per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l'intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Il file dell'istanza va inviato mediante l'usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa. Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

- Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”.
- Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell'istanza per successivi controlli più approfonditi. Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno. Al termine di tali controlli, il sistema dell'Agenzia emette: •

- In caso di esito negativo, una “ricevuta di scarto” •
- In caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l'“accoglimento” dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull'Iban indicato nell'istanza. Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico e di accoglimento dell'istanza) viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata dei servizi telematici.



### ATTENZIONE

La presente versione di CON.TE richiede l'installazione dell'aggiornamento **MULTI versione 2020.01.03** per la completa gestione dell'adempimento "Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto"

*(Rimandiamo alla relativa documentazione MULTI versione 2020.01.03 in rilascio per ogni ulteriore informazione)*

---

### Ricevute

Come sopra descritto, l'Agenzia delle Entrate provvede a rilasciare due ricevute distinte di elaborazione di quanto trasmesso.

Da questa versione di **CON.TE**, viene integrata la gestione della **seconda ricevuta** per l'adempimento Istanza Contributo Fondo Perduto. È possibile effettuare il prelievo e visualizzare il PDF completo o singolo. Ricordiamo che è necessario l'allineamento della procedura **MULTI alla versione 2020.01.03** per la completa gestione dell'adempimento e delle relative ricevute.